

Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Pubblicato nella Gazz. Uff 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

Art. 7 Esenzioni [\[53\]](#) [\[59\]](#) [\[63\]](#)

In vigore dal 27 febbraio 2014

Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 11-bis, comma 1, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, modificato in sede di conversione

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'[articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 \[55\]](#), dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali [\[64\]](#) [\[58\]](#);
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; [\[61\]](#)
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'[articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601](#), e successive modificazioni; [\[61\]](#)
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli [articoli 8 e 19 della Costituzione](#), e le loro pertinenze; [\[61\]](#)
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con [legge 27 maggio 1929, n. 810](#); [\[61\]](#)
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; [\[61\]](#)
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla [legge 5 febbraio 1992, n. 104 \[56\]](#), limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'[articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984](#); [\[52\]](#) [\[57\]](#) [\[60\]](#) [\[66\]](#)
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera c\), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'[articolo 16, lettera a\), della legge 20 maggio 1985, n. 222. \[50\]](#) [\[54\]](#) [\[51\]](#) [\[65\]](#) [\[62\]](#)

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte .

Note:

[50] Lettera modificata dall'[art. 91-bis, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 marzo 2012, n. 27](#) e, successivamente, dall'[art. 2, comma 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 ottobre 2013, n. 124](#); tale ultima disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014. Infine, la presente lettera è stata così sostituita dall'[art. 11-bis, comma 1, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 21 febbraio 2014, n. 13](#).

[51] Per la disapplicazione delle disposizioni, di cui alla presente lettera, alle fondazioni bancarie di cui al [decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153](#), vedi [l'art. 9, comma 6-quinquies, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 dicembre 2012, n. 213](#).

[52] Sull'applicabilità delle disposizioni della presente lettera vedi [l'art. 1, comma 13, L. 28 dicembre 2015, n. 208](#).

[53] Per l'interpretazione autentica delle disposizioni del presente provvedimento vedi [l'art. 1, comma 728, L. 27 dicembre 2017, n. 205](#).

[54] Per l'interpretazione autentica delle disposizioni della presente lettera vedi [l'art. 1, comma 71, L. 30 dicembre 2023, n. 213](#).

[55] Trattasi di istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonché degli ospedali evangelici di Genova, Napoli, Torino, Pomaretto e Torre Pellica e dell'ospedale israelitico di Roma.

[56] Trattasi di norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

[57] Trattasi dei terreni soggetti a valorizzazione mediante interventi volti a realizzare il riordino agrario e fondiario in funzione di nuovi assetti produttivi, con particolare riguardo a quelli che presentano una naturale capacità di assicurare elevate produzioni unitarie e di foraggi e cereali per uso zootecnico.

[58] Per l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi il comma 18 dell'[art. 31, L. 27 dicembre 2002, n. 289](#).

[59] Per l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) vedi [l'art. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#).

[60] Vedi, anche, [l'art. 4, comma 5-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#), [l'art. 9, comma 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#) e [l'art. 1, comma 1, D.L. 24 gennaio 2015, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 24 marzo 2015, n. 34](#).

[61] Vedi, anche, [l'art. 9, comma 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#).

[62] Vedi, anche, [l'art. 9, comma 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#) e il [D.M. 19 novembre 2012, n. 200](#).

[63] PER MEMORIA:

- Per la facoltà dei comuni di deliberare agevolazioni per esercizi commerciali e artigiani, cfr. [art. 1, comma 86, legge 28-12-1995, n. 549](#).

- Per la facoltà di deliberare agevolazioni nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, cfr. [art. 21, D.Lgs. 4-12-1997, n. 460](#).

- Per la facoltà di deliberare agevolazioni nei confronti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private, cfr. [art. 4, comma 5, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207](#).

- Per le esenzioni riguardanti la Convenzione consolare con la Federazione russa, cfr. art. 17 della Convenzione, ratificata dalla [legge 19 agosto 2003, n. 243](#).

- Per la sanatoria di violazioni edilizie, cfr. [art. 50, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380](#).

- Per la sanatoria delle violazioni nel caso di condono edilizio, cfr. [art. 32, commi da 25 a 41, D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#).

- Per la facoltà dei comuni di deliberare aliquote agevolate relativamente ad immobili locati a conduttori in condizioni di disagio abitativo, cfr. [art. 3, comma 6, D.L. 13 settembre 2004, n. 240](#), [art. 2, comma 2, D.L. 1° febbraio 2006, n. 23](#), [art. 2, D.L. 29 settembre 2006, n. 261](#) non convertito in legge e [art. 2, legge 8 febbraio 2007, n. 9](#).

- Per la facoltà dei comuni di deliberare agevolazioni per la realizzazione di insediamenti turistici di qualità per la promozione del turismo, cfr. art. 1, comma 593, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

- Per l'esenzione dall'imposta, dall'anno 2008, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, cfr. art. 1, abrogato, commi da 1 a 3, [D.L. 27 maggio 2008, n. 93](#).

[64]PER MEMORIA:

- Per la disciplina tributaria applicabile alle società per azioni, alle aziende speciali istituite da comuni e province per la gestione di servizi pubblici, cfr. [art. 66, comma 14, D.L. 30-8-1993, n. 331](#). Analoga disposizione era stata prevista dall'art. 66, comma 9, D.L. 31-12-1992, n. 513, dall'art. 66, comma 9, D.L. 2-3-1993, n. 47, dall'art. 66, comma 10, D.L. 28-4-1993, n. 131, dall'art. 66, comma 14, D.L. 30-6-1993, n. 213, non convertiti in legge.
- Per la facoltà dei comuni di disporre l'esenzione per gli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, cfr. [art. 59, comma 1, lettera b\), D.Lgs. 15-12-1997, n. 446](#) - Per gli immobili dei consorzi tra enti esentati individualmente, cfr. [art. 31, comma 18, legge 27 dicembre 2002, n. 289](#).

[65]PER MEMORIA:

- Per la facoltà dei comuni di stabilire l'applicabilità dell'esenzione soltanto ai fabbricati, cfr. [art. 59, comma 1, lettera c\), D.Lgs. 15-12-1997, n. 446](#).
- Per l'applicazione di queste disposizioni agli immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura se connesse a finalità di religione o di culto cfr. [art. 6, D.L. 17 agosto 2005, n. 163](#), non convertito in legge.
- Per l'applicabilità delle presenti disposizioni a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle attività, cfr. art. 7, testo previgente, comma 2-bis, [D.L. 30 settembre 2005, n. 203](#).
- Per l'applicabilità delle presenti disposizioni alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale, cfr. art. 7, comma 2-bis, abrogato, [D.L. 30 settembre 2005, n. 203](#).
- Per l'applicabilità delle presenti disposizioni agli immobili con utilizzazione mista, cfr. [art. 91-bis, commi 2 e 3, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#) e [art. 1, comma 3, D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#).
- Per la disapplicazione delle presenti disposizioni alle fondazioni bancarie di cui al [D.Lgs. n. 153/1999](#), cfr. [art. 9, comma 6-quinquies, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#).

[66]PER MEMORIA:

- Per l'individuazione dei comuni cui applicare, a decorrere dall'anno di imposta 2014, la presente esenzione, cfr. [art. 4, comma 5-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#) e Decreto 29 luglio 2014.
- Per l'esenzione dall'Imu prevista per i terreni agricoli, cfr. D.M. 28 novembre 2014.